

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

V. Lambruschini n. 33

Tel. 0552767033

DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL Q.5 PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1 L'assegnazione ai soggetti aventi diritto di appezzamenti di terreno da destinare ad orticoltura biologica trova fondamento e scopo nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare ed agevolare l'impiego del tempo libero della suddetta popolazione in attività ricreative, sociali e culturali atte a favorire la socializzazione.

ART. 2 Per garantire il corretto svolgimento delle attività nella zona ortiva ed il necessario collegamento tra queste e le istituzioni, la zona ortiva deve essere gestita tramite i seguenti organi di gestione sociale: Assemblea degli Assegnatari, Comitato di gestione, Presidente del Comitato di gestione.

ART.3 – ORGANI DELLA GESTIONE SOCIALE

A) ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

E' l'organo che comprende tutti gli assegnatari. Si riunisce, di norma, una volta l'anno in sessione ordinaria. Le sedute straordinarie dell'Assemblea si terranno ogni volta che ve ne sia la necessità, su richiesta di un quarto degli assegnatari, della metà dei componenti del Comitato di gestione o dei soggetti rappresentanti le istituzioni comunali.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di gestione per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari, deve contenere l'O.D.G. ed essere portata a conoscenza delle istituzioni coinvolte.

La convocazione deve essere affissa all'interno della zona ortiva almeno 7 gg. prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

Ha le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente dell'Assemblea ed il Comitato di gestione
- approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell'area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali ad esso collegate.
- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo
- stabilisce la quota iniziale che gli assegnatari debbono versare per il fondo comune di gestione
- può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di gestione per l'organizzazione di attività sociali o per la soluzione dei problemi relativi alla conduzione dell'area ortiva con il sistema biologico.

B) COMITATO DI GESTIONE

E' l'organo di gestione della zona ortiva ed è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette, resta in carica un anno ed è rieleggibile. Il Comitato di gestione è eletto dall'Assemblea con voto palese e ne fa parte di diritto un rappresentante dei Comitati anziani.

Ha le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente del Comitato di gestione
- presenta all'assemblea il conto preventivo e consuntivo con l'indicazione della quota annuale a carico degli assegnatari.

C) PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca, presiede firma gli atti del C.D.Q.
- garantisce la civile convivenza nell'area ortiva ed il rispetto delle norme di gestione
- è il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva
- interviene alle sedute della Commissione Sicurezza Sociale del Q. 5. quale invitato permanente
- mantiene il collegamento permanente con il Presidente della Commissione Sicurezza Sociale al quale trasmette gli atti e le decisioni assunte dagli organi di gestione della zona ortiva.

ART. 4 L'assegnazione dell'orto è a titolo precario, è revocabile in qualsiasi momento anche senza preavviso e senza che nessun diritto a risarcimento o indennità di qualsiasi tipo spettino all'assegnatario. L'assegnazione dell'orto nell'ambito della categoria B cesserà nel momento in cui verrà meno la condizione di mobilità dell'assegnatario.

In nessun caso l'assegnazione degli orti potrà avere scopo di lucro.

ART.5 Le categorie di cittadini, di ambo i sessi, individuate per l'assegnazione di un lotto nell'area ortiva urbana sono le seguenti:

A) cittadini pensionati in età compresa fra i 60 e gli 85 anni, a cui si riserva circa il 70% dei lotti

B) cittadini in mobilità, in base alla legge 223 del 23/07/91, in età non inferiore ai 50 anni, a cui si riserva il 10% dei lotti

C) cittadini a rischio sociale, a cui si riserva il 10% dei lotti

D) cittadini portatori di handicap (invalidità non superiore al 66%) o loro Associazioni a cui si riserva il 10% dei lotti

Nel caso in cui le domande presentate da ciascuna categoria siano totalmente soddisfatte, le quote residue della categoria stessa saranno comunque assegnate alle altre con criterio proporzionale.

ART.6 Per l'assegnazione degli orti urbani i soggetti dovranno possedere i seguenti requisiti a seconda delle categorie di cui fanno parte:

CATEGORIA A

1) essere residenti nel Q 5

2) essere titolari di pensione

3) non svolgere alcuna attività lavorativa

4) essere comunque in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato

5) avere un reddito del nucleo familiare non superiore a €. 18.500,00 di valore ISEE e ss.mm. , da dimostrare tramite presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998,n. 109, e successive modifiche, effettuata presso gli uffici CAF abilitati al rilascio dell'attestazione della presentazione di tale dichiarazione.

Il possesso dei requisiti della categoria dovrà essere attestato, dove non è diversamente indicato, tramite autocertificazione

CATEGORIA B

1) essere residenti nel Q.5

2) essere in condizioni di mobilità certificabile

3) essere comunque in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato

4) avere un reddito del nucleo familiare non superiore a €. 18.500,00 di valore ISEE e ss.mm. , da dimostrare tramite presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai sensi del Decreto legislativo del 31 marzo 1998,n. 109, e successive modifiche, effettuata presso gli uffici CAF abilitati al rilascio dell'attestazione della presentazione di tale dichiarazione.

Il possesso dei requisiti della categoria dovrà essere attestato, dove non è diversamente indicato tramite autocertificazione

CATEGORIA C

1) essere residenti nel Q. 5

2) esibire una segnalazione scritta dell'assistente sociale di riferimento in cui si attesti il grado di necessità del soggetto a svolgere questo particolare tipo di attività e le relative motivazioni.

CATEGORIA D

1) essere residenti od operare nel territorio del Q. 5

2) produrre attestato di invalidità (non superiore al 66%) o, per le Associazioni, la copia dello Statuto e l'elenco degli appartenenti

Le Associazioni dovranno inoltre provvedere ad indicare la persona fisica responsabile della coltivazione del lotto

Non potranno essere effettuate assegnazioni a chi ha già in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabile posti nel territorio del Comune di Firenze o in quelli limitrofi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno.

Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari . Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Il Comitato di gestione può ammettere sostituzioni temporanee su richiesta motivata del conduttore

ART. 7 I soggetti richiedenti dovranno presentare domanda al Consiglio di Quartiere 5 nei termini previsti dal Bando e con le modalità approvate dal C.d:Q. 5

In base alle domande presentate, saranno redatte distinte graduatorie degli aventi diritto in base ai criteri indicati nei bandi di concessione. Le graduatorie dei richiedenti rimasti esclusi dall'assegnazione rimarranno aperte per tre anni.

L'assegnazione dei singoli lotti agli aventi diritto avverrà mediante sorteggio.

ART. 8 Viene costituita presso il C.d.Q. un'apposita Commissione per il ricevimento delle domande dei soggetti interessati.

ART. 9 La concessione del lotto avrà durata triennale ed alla scadenza potrà essere rinnovata per altri tre anni, prevedendo la durata massima di uso del terreno per un periodo di sei anni consecutivi.

La proroga della concessione avverrà previa presentazione, al termine dei tre anni , della documentazione necessaria comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'assegnazione della graduatoria.

Le nuove concessioni avverranno mediante presentazione di una domanda, nei termini previsti dal nuovo bando, che sarà redatto alla scadenza della graduatoria. Per i soggetti che risulteranno già assegnatari in tale momento, sarà stilata una nuova graduatoria, che verrà utilizzata all'esaurimento della graduatoria principale, comprendente coloro che non hanno mai usufruito della concessione di un orto sociale, fermo restando non sia decorso il termine di validità della graduatoria principale medesima, ovvero tre anni dalla sua approvazione.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare libero il lotto da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune od il nuovo assegnatario debba corrispondere un'indennità o compenso alcuno.

ART. 10 L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, fatto salvo l'aiuto nella gestione derivante dai famigliari dell'assegnatario, che, comunque, non potrà in nessuna forma

subaffittare il terreno a lui affidato. In caso di decesso o di rinuncia da parte dell'assegnatario, il lotto libero verrà assegnato dall'apposita Commissione, secondo i criteri sopra espressi, ad un nuovo soggetto.

ART. 11 Nella coltivazione degli orti è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti secondo i disciplinari vigenti per l'agricoltura biologica o che possano recare danno all'ambiente e gli orti devono essere coltivati biologicamente. L'uso di prodotti inquinanti comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione.

ART. 12 Ogni unità coltivabile avrà una superficie massima compresa fra i mq. 50 e mq. 60, in rapporto alla consistenza delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle domande da evadere. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola biologica ed in ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Le aree residue potranno essere assegnate solo per la coltivazione dei fiori allo scopo di sviluppare la coltivazione biologica anche nel settore flogistico

ART. 13 I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2023/259 del 30/06/93 e dal presente disciplinare ed in particolare i seguenti punti:

- 1) mantenere l'orto assegnato e le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo in stato funzionante e decoroso.
- 2) non costruire ripari, capanni e simili
- 3) non usare sostanze tossiche e pesticidi vietati dalla vigente normativa e non consentite per l'attuazione della coltivazione biologica.
- 4) la recinzione del lotto non deve superare i 30 cm. Di altezza e va comunque concordata con il Comitato di gestione .
- 5) non danneggiare in alcun modo gli orti, le parti comuni e gli impianti.
- 6) non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che nei mesi da aprile ad ottobre l'erogazione dell'acqua verrà sospesa dalle ore 9.00 alle ore 18.00, salvo diversa disposizione della Commissione.
- 7) non utilizzare in alcun modo la coltivazione a scopo di lucro.
- 8) non accedere alla zona degli orti con auto, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti.
- 9) non utilizzare l'area come discarica o come deposito di materiale di vario genere.
- 10) i rifiuti erbacei delle coltivazioni devono essere gettati nelle apposite campane composte sistemate nell'area comune.
- 11) è vietato tenere stabilmente cani od altri animali all'interno dell'area ortiva, sono altresì vietati gli allevamenti di ogni tipo e le messe a dimora di piante arboree.
- 12) sono ammissibili le coperture in P.V.C. solo per uso di serra di altezza inferiore a m. 1,20 per il periodo di semina e primo attecchimento.
- 13) l'orario di accesso all'area ortiva verrà stabilito dal Comitato di gestione ed è fatto obbligo di rispettarlo.

ART. 14 Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnatogli senza che ci possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Tutti gli assegnatari rimborseranno alla fine di ogni anno e sulle base delle dimensioni del proprio orto le spese relative al consumo dell'acqua.

ART. 15 La concessione verrà a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiranno fuori dall'ambito del Q. 5.

ART. 16 Le attività di orticoltura, culturali e formative connesse saranno seguite dall'Associazione Produttori per l'Agricoltura Biodinamica, anche in accordo con il Comitato di Gestione.

ART. 17 Ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, saranno a lui imputate. L'Amministrazione resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile o penale. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Consiglio di Quartiere 5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si farà riferimento al Codice Civile.

GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI

ART. 18 Il criterio guida della gestione della zona ortiva è quello dell'autofinanziamento. L'entrate sono così costituite:

- a) quota iniziale versata dagli assegnatari, quale contributo per il fondo comune di gestione
- b) quota annuale versata dagli assegnatari (da deliberarsi nelle assemblee annuali e che copra le spese per la gestione).
- c) contributi eventuali di Enti o Associazioni o deliberati dal Consiglio di Quartiere.
- d) entrate derivanti da iniziative promosse per l'autofinanziamento

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 La zona ortiva deve dotarsi di regolamento interno che deve essere affisso all'interno della stessa.

In nessun caso il regolamento interno può essere in contrasto con le disposizioni contenute con il presente disciplinare.

La zona ortiva deve essere coperta da Assicurazione R.C. e contro l'infortuni. Il costo della polizza è a carico degli assegnatari.

ART. 20 Tutti gli organi rappresentativi e di gestione della zona ortiva, di cui al presente regolamento, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio di quartiere, previo parere della Commissione Sicurezza Sociale, per errori gravi o comportamenti contrari a quanto stabilito dal Regolamento disciplinante il settore.

ART. 21 Il presente disciplinare dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.